



**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

CIRCOLARE DEL 21-01-2019

Fatturazione elettronica: le risposte fornite dall'A.d.E.

Di seguito riportiamo una sintesi delle risposte rilasciate dall'Agenzia delle Entrate ai **quesiti più significativi** posti dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (C.N.D.C.E.C.)**.

- 1. Con riferimento alle fatture da emettere fino al 1° luglio 2019, il campo "Data" del file xml deve essere valorizzato con la data di emissione/trasmissione della fattura allo SdI o con quella di effettuazione dell'operazione. E nel caso di fattura differita?**

Le regole dell'art. 21 DEL D.p.r. N. 633/72 non sono cambiate: **la data della fattura è la data effettuazione operazione**. In caso di fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all'interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell'operazione.

Si ricorda che, sulla base delle disposizioni del d.l. n. 119/18, **nel primo semestre 2019** è possibile trasmettere le fatture elettroniche al SdI entro i termini di liquidazione senza applicazione di sanzioni. Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al SdI entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA "mensile" ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA "trimestrale".

- 2. In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita Iva non sia obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale.**

Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione.



3. Le autofatture da emettere per l'integrazione degli acquisti interni in *reverse charge* ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo "TipoDocumento" il codice "TD20" o "TD1"?

In questo caso il tipo documento da utilizzare è il **TD1**. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, d.Lgs. n. 471/97

4. Nel caso in cui un'operazione sia effettuata in data 31 marzo 2019 e la fattura sia inviata allo Sdl in data 5 aprile 2019 (la "data di emissione" della fattura elettronica è quindi il 5 aprile 2019 in quanto la fattura elettronica si considera emessa quanto viene trasmessa allo Sdl) si chiede se è corretto indicare nel campo "data" del file xml la data di effettuazione dell'operazione (31 marzo 2019) o se si debba indicare la data di invio allo Sdl (data di emissione) specificando in un altro campo del file xml la data di effettuazione dell'operazione.

Va indicata **sempre la data di effettuazione dell'operazione** (se non si tratta di fatture differite). Se la fattura è stata ricevuta dal cessionario/committente entro i termini di liquidazione del mese di marzo, lo stesso potrà far concorrere l'IVA in detrazione in tale liquidazione.

5. Si chiede se permanga obbligatorietà del campo CAP per le fatture:

- emesse da soggetti non residenti in Italia (ad esempio, soggetti non residenti in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato);
- emesse da soggetti residenti verso controparti estere.

In caso affermativo, se possa essere utilizzato un codice convenzionale da utilizzare (come "00000")?

Sì, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale

6. Nell'ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è comune l'uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando - come normativamente richiesto - l'imponibile e l'IVA anche in Euro. In considerazione del fatto che, in base alle specifiche tecniche, il campo 2.1.1.2 <Divisa>, recante il "tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi", può essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con "EUR" ma anche valute diverse, si chiede se, ai fini della compilazione di una e-fattura, sia possibile indicare nelle singole righe (e, in particolare, nei campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, 2.2.2.5. <Imponibile> e 2.2.2.6 <imposta>) i valori espressi in valuta Estera, inserendo il

relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali (ad esempio nel blocco Blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> ovvero nel Blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>).

Nel tracciato xml della FE (B2B/C, come in quello FE PA) all'interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

2 <FatturaElettronicaBody>		Il blocco ha molteplicità pari a 1 nel caso di fattura singola; nel caso di lotto di fatture, si ripete per ogni fattura componente il lotto stesso		<1.N>
2.1 <DatiGenerali>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura e quelli degli eventuali documenti correlati		<1.1>
2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>		Blocco sempre obbligatorio contenente i dati generali della fattura		<1.1>
2.1.1.1 <TipoDocumento>	xs:string	Ttipologia di documento	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<1.1>
2.1.1.2 <Divisa>	xs:string	Codice (espresso secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001) della valuta utilizzata per l'indicazione degli importi	il codice deve essere compreso tra quelli consentiti dallo standard ISO 4217 alpha-3:201, ad esempio: [EUR], [USD], [GBP], [CZK], [...]	<1.1>

Va da se che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).

2.2.2 <DatiRiepilogo>		Blocco obbligatorio, gli elementi informativi che lo compongono riepilogano le informazioni di dettaglio, aggregandole per aliquota IVA distinta oppure per aliquota IVA nulla e <Natura> distinta oppure, a parità di questi elementi, per valore distinto di <Esigibilità>		<1.N>
2.2.2.1 <AliquotalIVA>	xs:decimal	Aliquota (%) IVA	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>
2.2.2.2 <Natura>	xs:string	L'elemento serve per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA	valori ammessi: vedi codifiche in calce al documento	<0.1>



	2.2.2.3 <SpeseAccessorie>	xs:decimal	Riepilogo degli importi di spese accessorie indicate nelle righe di dettaglio (<TipoCessionePrestazione> = 'AC'), tale importo rappresenta una parte dell'ammontare contenuto nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>
	2.2.2.4 <Arrotondamento>	xs:decimal	Importo dell'arrotondamento eventualmente applicato alle somme dei dati di dettaglio per riportarle al centesimo di euro, come espresse nell'elemento 2.2.2.5 <ImponibileImporto>	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0,1>
	2.2.2.5 <ImponibileImporto>	xs:decimal	Questo valore rappresenta: la base imponibile, se il riepilogo riguarda operazioni soggette ad IVA; l'ammontare degli importi, se il riepilogo riguarda le operazioni per le quali l'IVA non deve essere esposta (elemento informativo 2.2.2.2 <Natura> valorizzato)	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>
	2.2.2.6 <Imposta>	xs:decimal	Imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota IVA all'imponibile	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1,1>

Se si volesse inserire nell'XML, per fini gestionali, l'indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:

- i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l'indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l'importo nella divisa indicata)

2.2.1.3 <CodiceArticolo>	xs:normalizedString	Eventuale codifica dell'articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga)		<0..N>
2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	xs:normalizedString	Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)	formato alfanumerico	<1,1>
2.2.1.3.2 <CodiceValore>	xs:normalizedString	Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell'elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo>	formato alfanumerico	<1,1>

- oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>



2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>		Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.		<0.N>
2.2.1.16.1 <TipoDato>	xs:normalizedString	Codice che identifica la tipologia di informazione	formato alfanumerico	<1.1>
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia	formato alfanumerico	<0.1>

		di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1		
2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>	xs:decimal	Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<0.1>
2.2.1.16.4 <RiferimentoData>	xs:normalizedString	Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all'elemento informativo 2.2.1.16.1	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<0.1>

- 7. Per le operazioni verso soggetti comunitari l'emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l'invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l'indicazione dei dati dell'operazione nel c.d. "esterometro", comporta altresì l'esonero dall'indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?**

La trasmissione della FE con il codice destinatario XXXXXXXX consente di evitare l'invio, per quella fattura, della comunicazione "esterometro" ma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.

- 8. Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 "2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche" nel caso di utilizzo di sconti.**

Sul punto, il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre nel contempo il prezzo unitario ne ammette otto.

Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente (e.g. sistema ERP) sono riportati gli sconti con un numero di decimali superiore a 2.

Sul punto, è possibile che lo SDI aumenti il numero di decimali ammessi per i campi 2.2.1.10.3 <Importo> del blocco 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> portando lo stesso a 8



decimali (in modo da renderlo coerente con il numero di decimali accettati dal campo 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>)?

La modifica è “pronta” ma dato che richiede una modifica dello schema è stata messa “in attesa”. Fino a che non sarà introdotta, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = “SC”), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

9. Il forfettario che fornisce ai propri fornitori l’indirizzo pec o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo?

Si

10. Nei casi di *self-billing* (cliente che emette la fattura per conto del fornitore, fatturazione demandata a terzi) il sistema come fa a controllare che chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente o prestatore, tenuto conto che è stato chiarito che in tal caso non occorre nessuna delega?

Il Sdi non effettua tale tipo di controllo perché si limita a fare il “postino” di fatture. Le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.

11. Nel caso in cui un soggetto neghi l'autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno?

Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS si deve emettere FE, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.

12. Un ristorante che emette molte fatture al giorno ha la possibilità di compilare un file unico con tutte le fatture del giorno e inviarlo allo Sdi?

Fermo restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente, è possibile poi inviare tutte le fatture del giorno in un unico file zip. Si ricorda, inoltre, che – in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente – è possibile emettere un “lotto” di fatture.



13. In caso di vendita con Iva a soggetto estero (ue o extraue) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e inviate allo Sdi?

L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.

14. Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito Iva per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell'inversione contabile. L'integrazione/autofattura deve transitare dallo Sdi?

Sì, il documento che verrà prodotto al momento dell'estrazione dei beni dal deposito dovrà essere trasmesso come FE (tipo documento TD1) al Sdi e contenere i dati identificativi dell'operatore residente o stabilito che ha effettuato l'estrazione sia nella sezione del cedente/prestatore che in quella del cessionario/committente. Si ricorda che la FE per l'estrazione della merce dal deposito IVA concorre alla liquidazione periodica dell'IVA.

15. Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio? Non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione.

È possibile inserire in FE riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco "Cassa previdenziale"

16. Un artigiano (una officina meccanica o un giardiniere, etc.) che fino al 31/12/2018 emetteva ricevute fiscali ai clienti privati (privato consumatore) e ricevute fiscali con dicitura "segue fattura" al momento della consegna dell'auto o al termine del lavoro eseguito per le sole ditte/aziende con partita iva per le quali poi emetteva regolare fattura cartacea, ora nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le fatture elettroniche. E solo per le ditte/aziende con partita iva emettere ed inviare allo SDI le fatture elettroniche? È corretto il suddetto comportamento?

Si è corretto, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente.



17. Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?

È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo dal secondo semestre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

18. E' possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad. esempio, Agenzia delle entrate e società privata che presta il servizio)?

Si

19. L’Agenzia delle entrate ha già precisato che “Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”. A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo pec del soggetto “minimo” o forfettario e inviare la fattura a detto indirizzo all’insaputa di questi ultimi. In tal caso, l’obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall’iniziativa del soggetto emittente fattura. Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l’indicazione nella fattura del suo indirizzo pec non deriva dalla sua iniziativa.

Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le FE, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l’operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.



20. Nel generare il QR code, il sistema restituisce come domicilio l'indirizzo di residenza (domicilio fiscale) e non quello della sede dell'attività esercitata. Le fatture da ricevere devono riportare obbligatoriamente anche l'indirizzo della sede dell'attività del cessionario/committente o è sufficiente il suo indirizzo di residenza? Nel secondo caso, si chiede conferma che l'AdE non può contestare l'inerenza del costo per il fatto che in fattura sia riportato l'indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell'attività.

Si confermano entrambe le risposte.

21. Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le "ricevute" dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Con l'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una "fattura riepilogativa" al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la FE. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell'art. 21 comma 4.

22. Per ciò che concerne la cessione di beni verso paesi dell'UE come vanno trattate le fatture ai fini della FE? La Srl già trasmette il modello INTRA2. In tal caso è esonerata dal trasmettere allo SDI la fattura di cessione intra?

NO, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la FE con 7x

23. Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all'Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della FE?

I dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere

24. I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle



Entrate a decorrere dal 3 maggio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

L'AE effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della FE.

BRIACONSULTING COMMERCIALISTI ASSOCIATI ©2019 – Riproduzione Riservata